



ORDINANZA

N. 30 DEL 20/05/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL GIOVEDÌ IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 17/05/2020 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 58 DEL 18 MAGGIO 2020

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;



- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 Aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.” e, in particolare, il punto 11 che stabilisce “che i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento.”, valida fino al 3 Maggio 2020;

VISTI, da ultimo:

- l'art. 1, comma 1, lettera dd), del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che prevede che “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;”
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 Maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020” e, in particolare, il punto 17 che stabilisce “fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai mercati alimentari, dal 20 maggio 2020 è consentita la apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento;”

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell'Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l'opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all'art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 15/04/2020 con la quale è stata disposta la ripresa del mercato settimanale del giovedì a decorrere dal 16 Aprile 2020 e fino alla revoca dell'ordinanza per la sola vendita dei generi alimentari e le relative modalità organizzative;

VISTO il punto 17 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 Maggio 2020 che consente, a decorrere dal 20 maggio 2020, l'apertura, nei mercati, anche della componente



non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate al predetto decreto;

RILEVATA la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale e l'adozione di particolari misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e dei clienti;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

RILEVATA la necessità, al fine di permettere, a decorrere dal 21/05/2020, l'apertura, nel mercato settimanale del giovedì, anche della componente non alimentare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 Maggio 2020, di spostare n. 11 banchi da Piazza Cardinal Boetto a Piazza Vittorio Emanuele II°;

DATO ATTO che le nuove modalità organizzative del mercato settimanale del giovedì sono state concordate con i rappresentanti dei titolari dei posteggi, nella riunione del 18 maggio 2020;

VISTO il piano di sicurezza – indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione del mercato su area pubblica con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi predisposto dall'arch. Claudio Bertone in data 02/05/2016 e approvato dal Comune di Vigone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2016;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Vigilanza, il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Edilizia Privata hanno ritenuto il Piano di Sicurezza di rispetto delle indicazioni tecniche di Prevenzione Incendi per l'installazione e la gestione di mercato su area pubblica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2016 e successiva modifica, compatibile con la nuova e provvisoria disposizione dei banchi e con l'ampliamento nuovo e provvisorio predisposto in Piazza Vittorio Emanuele II° in quanto distribuisce in maggior spazio i precedenti posteggi aggiungendo alle vie di fuga originariamente previste ulteriori vie di fuga in Piazza Vittorio Emanuele II°, in ottemperanza alla normativa emanata per la prevenzione del contagio da COVID-19 e in particolare al punto 17 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 Maggio e della scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate al predetto decreto, prevedendo le seguenti prescrizioni al fine di consentire la ripresa del mercato settimanale del giovedì anche per il settore non alimentare:

- lo spostamento di n. 11 posteggi da Piazza Cardinal Boetto a Piazza Vittorio Emanuele II° come da planimetria allegata;
- la collocazione di tutti i posteggi, per il periodo di validità della presente ordinanza, risulta quella indicata nella planimetria allegata;
- la delimitazione delle Piazze Cardinal Boetto e P.zza Vittorio Emanuele II° mediante transenne;
- la creazione di un varco di afflusso e tre varchi di deflusso presidiati ad opera del personale della polizia locale, Volontari Civici della Protezione Civile e/o Volontari Civici collocati nei punti indicati nella planimetria allegata;



- il numero dei clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore a 130 persone, pari circa il doppio delle postazioni di vendita;
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- tutti gli operatori del mercato presenti dovranno indossare mascherine e utilizzare guanti di protezione secondo quanto stabilito dalle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16 maggio 2020; si raccomanda la sostituzione frequente dei guanti;
- le operazioni di spunta **non** vengono effettuate;
- la sospensione del mercato fino a cessata emergenza, qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale;
- i clienti che intendono accedere al mercato dovranno essere provvisti di mascherine.
- per ogni banco di vendita si raccomanda l'individuazione di un unico soggetto che si dedicherà esclusivamente al maneggio del denaro;

RILEVATA pertanto la necessità di revocare la propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 15/04/2020 con la quale è stata disposta la ripresa del mercato settimanale del giovedì a decorrere dal 16 Aprile 2020 per la sola vendita dei generi alimentari in quanto le modalità organizzative del mercato settimanale del giovedì, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, vengono integralmente previste con il presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 che definisce l'incolumità pubblica “l'integrità fisica della popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;



DATO ATTO che con nota prot. n. 0004245 del 20 maggio 2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) la revoca della propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 15/04/2020 con decorrenza dal 21 Maggio 2020;
- 2) l'apertura del mercato settimanale del giovedì, a decorrere dal **21 Maggio 2020** e fino a revoca della presente ordinanza, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera dd), del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate al D.P.G.R. n. 58 del 18 Maggio 2020 e con le seguenti prescrizioni:
 - lo spostamento di n. 11 posteggi da Piazza Cardinal Boetto a Piazza Vittorio Emanuele II° come da planimetria allegata;
 - la collocazione di tutti i posteggi, per il periodo di validità della presente ordinanza, risulta quella indicata nella planimetria allegata;
 - la delimitazione delle Piazze Cardinal Boetto e P.zza Vittorio Emanuele II° mediante transenne;
 - la creazione di un varco di afflusso e tre varchi di deflusso presidiati ad opera del personale della polizia locale, Volontari Civici della Protezione Civile e/o Volontari Civici collocati nei punti indicati nella planimetria allegata;
 - il numero dei clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore a 130 persone, pari circa il doppio delle postazioni di vendita;
 - sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
 - i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - tutti gli operatori del mercato presenti dovranno indossare mascherine e utilizzare guanti di protezione secondo quanto stabilito dalle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16 maggio 2020; si raccomanda la sostituzione frequente dei guanti;
 - la sospensione del mercato fino a cessata emergenza, qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale;
 - i clienti che intendono accedere al mercato dovranno indossare mascherine.
 - per ogni banco di vendita si raccomanda l'individuazione di un unico soggetto che si dedicherà esclusivamente al maneggio del denaro;
 - la presenza dei volontari della Croce Rossa Italiana per effettuare la misurazione della temperatura; a seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C è vietato l'ingresso all'area mercatale e vige l'obbligo di rientro immediato alla propria residenza o dimora abituale, di contattare il proprio medico curante e di limitare al massimo i contatti (punto 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 Maggio 2020).



- 3) la sospensione delle **operazioni di spunta** relativa al commercio su area pubblica sui mercati cittadini dalla data odierna e fino a revoca della presente ordinanza;

DEMANDA

- agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Vigone;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica arch. Silvia Ruata;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Vigone, 20 Maggio 2020

IL SINDACO
Cav. Luciano ABATE

Documento firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/05